

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA
CONSULTA COMUNALE PER LA FRIULANITA'**

S O M M A R I O :

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Istituzione e composizione

Art. 4 - Funzionamento

Art. 5 - Compiti

Art. 6 - Conclusioni e termine dei lavori

Art. 7 - Disposizioni finali e transitorie

Approvato con deliberazione consiliare nr. 34/2002

Modificato con deliberazione consiliare nr. 25/2009

Modificato da ultimo con deliberazione consiliare nr. 126/2012

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Consulta comunale per la Friulanità, **di seguito denominata Consulta**, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 31 dello Statuto comunale.

ART. 2 FINALITÀ

1. La Consulta ha come scopo lo studio di ogni iniziativa finalizzata a sostenere, garantire e salvaguardare i valori della lingua, della cultura e delle tradizioni friulane nel nostro Comune. Sarà compito della medesima individuare, promuovere e favorire ogni progetto e forma di collaborazione in campo economico, turistico, sociale, sanitario ed ambientale con le strutture del vicino Friuli ed i comuni limitrofi. Sarà altresì chiamata a monitorare l'attuazione delle norme vigenti sulla tutela della minoranza etnica friulana in ogni attività pubblica e a sostenere nelle sedi opportune ogni istanza di carattere referendario.

ART. 3 ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. La Consulta è costituita con provvedimento del Sindaco.
2. Le associazioni e gli altri organismi associativi iscritti all'Albo delle Associazioni del Comune di San Michele al Tagliamento, che operano in relazione alle finalità di cui all'articolo 2, designano ciascuno un membro della Consulta, scegliendo tra i propri rappresentanti o delegati in via permanente. Ogni organismo ha diritto di un voto nella Consulta. Non sono ammesse deleghe tra associazioni, né più deleghe in favore di una stessa persona.
3. Alla Consulta partecipano, con diritto di voto, **cinque** componenti del Consiglio nominati dal Consiglio Comunale medesimo con i criteri proporzionali di rappresentanza della maggioranza e della minoranza, con funzioni di raccordo con l'Amministrazione Comunale.
4. Alla Consulta possono essere inviati ad assistere i Responsabili dei servizi inerenti i settori di intervento e /o eventuali esperti in materia.

ART. 4 FUNZIONAMENTO

1. La seduta di insediamento è convocata dal Sindaco o suo delegato. Lo stesso provvede alle successive convocazioni e presiede le sedute sino all'elezione del Presidente.
2. La Consulta elegge, di norma nella seduta di insediamento, un Presidente scelto tra i suoi componenti. L'elezione del Presidente ha luogo con votazione segreta. Risulta eletto chi ha riportato in prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda votazione a maggioranza relativa. Il Presidente sceglie, tra i componenti la Consulta, un Vice Presidente. Gli incarichi sono personali e non possono essere delegati.
3. *L'attività di partecipazione alla Consulta è completamente gratuita e non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento, indennità o rimborso spese, fatto quanto statuito dall'art. 84, commi 1 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.*

ART. 5 COMPITI

1. Il Presidente convoca le riunioni della Consulta, ne dirige i lavori e ne sottoscrive gli atti, rappresenta la Consulta nei suoi rapporti con il Comune ed i soggetti esterni.
2. Il Vice Presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e redige i verbali delle sedute della Consulta.

3. Il Presidente e il Vice Presidente costituiscono insieme l'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza resta in carica per lo stesso periodo della Consulta e permane nelle sue funzioni sino alla nomina dei membri della nuova Consulta. La cessazione anticipata dall'incarico del Presidente, per qualsiasi ragione, comporta la decadenza dell'intero Ufficio di Presidenza. In caso di cessazione dall'incarico del Vice Presidente, il Presidente provvede tempestivamente a sostituirlo. Presidente e Vice Presidente decadono dalla carica quando venga meno per qualsiasi motivo l'appartenenza della propria associazione alla Consulta o in caso di revoca del mandato di rappresentanza da questa conferito loro.
4. La Consulta deve riunirsi almeno due volte l'anno. La convocazione, sottoscritta dal Presidente, contiene l'ordine del giorno ed è trasmessa almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Il Presidente è tenuto a convocare la Consulta quando ne faccia richiesta un terzo dei membri, oppure il Sindaco.
5. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti (salvo quanto previsto per l'elezione del Presidente).
6. I membri assenti ingiustificati a tre successive riunioni della Consulta sono dichiarati decaduti dalla Consulta medesima e, finché non sono sostituiti dal Sindaco sulla base delle designazioni delle rispettive organizzazioni, non sono più computati al fine del calcolo delle presenze necessarie per la validità delle sedute.

ART. 6

CONCLUSIONI E TERMINE DEI LAVORI

1. La Consulta può, nelle materia di competenza, esprimere proposte al Comune per l'adozione di provvedimenti e in merito alla gestione di beni e servizi; tali proposte possono essere formulate a richiesta dell'Amministrazione Comunale o per autonoma iniziativa.
2. Le richieste di parere possono essere promosse dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio o dalle Commissioni Consiliari. I pareri formulati dalla Consulta di propria iniziativa sono trasmessi dal Presidente della Consulta al Sindaco; quest'ultimo, se trattasi di questione di competenza consiliare, invia il parere al Consiglio Comunale e alla Commissione competente. La Commissione Consiliare, entro trenta giorni, esamina preliminarmente la proposta avanzata dalla Consulta, al fine di sottoporla al Consiglio Comunale e da comunicazione dell'esito dell'esame alla Consulta stessa. Il Sindaco e la Giunta, per quanto di loro competenza, valutano le proposte delle Commissioni e, entro trenta giorni, decidono se darvi corso o meno, dandone comunicazione alla Consulta proponente.
3. La Consulta deve presentare annualmente a Sindaco e al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta.
4. Le relazioni della Consulta sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successivo al loro deposito.
5. I componenti della Consulta restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

ART. 7

DISPOSIZIONI FINALE E TRANSITORIE

1. Il regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune conseguentemente all'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 78 dello Statuto Comunale.